

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 55 capoverso 6 della legge del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCS);

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2002²,

decreta:

Art. 1 Inabilità alla guida

¹ Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

² È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più.

Art. 2 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

3391

¹ RS 741.01

² FF 2002 3523